

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL ....16 LUG. 2015.....



## Conferenza Unificata

16 luglio 2015

### Punto 7)

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE.**

Il decreto di integrazione del decreto legislativo 102, di attuazione della direttiva sull'efficienza energetica, si è reso necessario a causa della comunicazione di infrazione per incompleto recepimento della Direttiva ricevuta il 27 febbraio 2015 dalla Commissione Europea. Le osservazioni della CE erano tutte su prescrizioni tecniche in parte non inserite in un unico corpo organico in parte non specificate. **Per tale ragione, tale integrazione rende possibile un miglioramento del testo complessivo** – come suggerito anche in molti passaggi emendativi dell'ANCI e della rappresentanza delle Regioni, ma richiede contestualmente una razionalizzazione complessiva testuale delle norme che sono succedute.

Pertanto si esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative presentate al Ministero per Sviluppo Economico nel corso della Conferenza Unificata Tecnica del 30 giugno 2015.

Si segnala al riguardo una potenziale criticità per l'art. 5, che modifica l'art. 9 del decreto legislativo 102, finalizzato a rendere più chiare le norme sulla misurazione e fatturazione del consumo energetico e su cui ci potrebbe essere la richiesta (vedi Regione Lombardia) di introdurre dei metodi di calcolo compensativo nella ripartizione e contabilizzazione dei costi di fatturazione. Ciò va valutato molto attentamente e richiede un approfondimento tecnico territoriale per

territorio dal momento che l'impatto è differente per fascia climatica e potrebbe essere differente a livello regionale, alla luce di un diverso grado di attuazione normativa ancora oggi persistente regione per regione.

L'ANCI aveva espresso in sede tecnica osservazioni e proposte emendative, allineate con le posizioni regionali, di seguito allegate, che il MISE ha preso in valutazione in vista della Conferenza Unificata del 16 luglio.




|   |   |
|---|---|
| <p><b>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE</b></p> | <p><b>OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMENDATIVE ANCI -- 30/06/2015</b></p> |
|---|---|

Emana  
il seguente decreto legislativo:

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)*

|  |  |
|--|--|
| <p>1. All'articolo 2 del decreto legislativo 102 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>   |  |
| <p>a) Al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la lettera " a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia".</p>   |  |
| <p>b) Al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la lettera "b-bis) audit energetico o diagnosi energetica: procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati".</p> |  |



c) Al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la lettera "d-bis) al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93.

**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 6 e all'allegato 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 è inserito il comma "1-bis) il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 è verificato attraverso l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192".

2. All'allegato 1 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'ultima riga della tabella, le parole "regolamento 1222/2009" sono sostituite dalle seguenti "conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica".

**Art. 3**



|  |  |
|--|--|
| <i>(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)</i>  |  |
| 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:   |  |
| a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020.";  |  |
| b) dopo il comma 4 sono inseriti i commi: "4-bis) nell'ambito delle attività di cui all'articolo 13 del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi;<br>4-ter) i soggetti obbligati di cui al meccanismo dei certificati bianchi, forniscono, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e comunque non più di una volta l'anno:<br>a) informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali qualora evidenzino cambiamenti significativi rispetto alle informazioni presentate in precedenza;<br>b) informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, compresi, ove opportuno, profili di carico, segmentazione della clientela e ubicazione |  |



|  |  |
|--|--|
| <p>geografica dei clienti, tutelando, al contempo, l'integrità e la riservatezza delle informazioni conformemente alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e delle informazioni commerciali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."</p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b></p>   |  |
| <p><i>(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)</i></p>   |  |
| <p>1. All'articolo 8 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>  |  |
| <p>a) Dopo il comma 1 è inserito il comma "1-bis) le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici, a condizione che il cliente non si opponga</p>                   |  |
| <p>b) Dopo il comma 2 è inserito il comma "2-bis) L'accesso dei partecipanti al mercato che offre i servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori"</p>   |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b></p>   |  |
| <p><i>(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)</i></p>   |  |
| <p>1. All'articolo 9 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>  | <p>al comma 1, lettera a), "forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso</p> |



|   |  |
|---|--|
| <p>a) Al comma 3, lettera a), dopo le parole "i sistemi di misurazione intelligenti forniscono ai clienti finali informazioni" sono inserite le parole "sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo".</p> | <p>domestico contatori individuali che <del>effettene</del> calcolano con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo <del>effettive</del> di utilizzo effettivo dell'energia, anche suddivisi per periodi temporali;</p> <p>Da aggiungere alla fine della frase, " e sul tempo di utilizzo effettivo dell'energia"</p>  |
|   | <p>al comma 5, "Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione separata dei consumi <del>inattivati</del> e la suddivisione delle spese in base ai <del>consumi</del> <del>effettivi</del> a ciascun consumo effettivo di <del>ciascun</del> <del>centro</del> <del>di</del> <del>consumo</del> <del>individuale</del></p> <p>al comma 5, "sostituire la lettera a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, e' obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di <del>ferreteria</del> di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;</p> |



|  |  |
|--|--|
|  | <p>al comma 5, lett. d) quando i condomini e gli edifici polifunzionali sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti delle singole unità immobiliari e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, sistemi di climatizzazione, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà</p> |
| <p>b) Al comma 7, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) Quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti web destinati ai clienti individuali i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, dei profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema</p> |  |





|   |   |
|---|---|
| <p>idrico;”.</p> <p>c) Dopo il comma 8, è inserito il comma: “ 8-bis) La ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali di cui al comma 5 è effettuata senza scopo di lucro. L'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016, stabilisce i costi di riferimento a cui i fornitori del servizio sono tenuti ad uniformarsi”</p> |   |
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b></p>  | <p style="text-align: center;">”</p>  |
| <p><i>(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)</i></p>   |   |
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 7 (Modifiche all'Art. 12)</b></p> <p>1. All'articolo 12 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>   |   |
| <p>a) Al comma 1, le parole “<i>diagnosi energetiche</i>” sono soppresse e dopo le parole “<i>e alle disposizioni del presente decreto</i>” sono inserite le parole “<i>che garantiscano trasparenza ai consumatori, siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Essi sono resi pubblici</i>”</p>  |   |
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b></p>  |   |
| <p><i>(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)</i></p>   |   |
| <p>1. All'articolo 14 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>  |   |
| <p>a) Dopo il comma 12 è inserito il comma “<i>12-bis) Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, favoriscono l'eliminazione degli ostacoli di ordine</i></p>  | <p>Da aggiungere dopo “Enti Locali;”, “ tramite il supporto dell' ANCI”</p> |



regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare e precise per la promozione dell'efficienza energetica"

**Art. 8**

Modifiche all' Art 14 (Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica

**ART. 8**

*(Modifiche all' articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)*

1. All' articolo 14 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: "12-bis. Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, favoriscono l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare e precise per la promozione dell'efficienza energetica".

**Art. 9 (Modifiche all' Art. 17)**

**Art. 10 (copertura finanziaria)**



1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Art. 11**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

